

NOVITA' IUC 2016

LEGGE DI STABILITA' 2016 (LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 – G.U. N. 302 DEL 30/12/2015)

IMU TERRENI AGRICOLI

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993:

nel nostro Comune, i fogli di mappa esenti sono dal n. 1 al n. 21

Sono altresì esenti i terreni (tutti i fogli di mappa) posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con iscrizione alla previdenza agricola.

La detrazione di euro 200,00 introdotta per il 2015 viene abrogata e viene abrogata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ad altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

IMU SU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO

(comma 10) riduzione del 50% della base imponibile.

Il contratto di comodato d'uso deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate , trasmesso in copia all'Ufficio Tributi e allegato alla dichiarazione di concessione unita' immobiliare del proprietario dell'immobile. Il comodato d'uso è possibile solo tra figli e genitori quali parenti di primo grado.

Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità di comodato d'uso a pochi casi:

- Che il comodante possieda un immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nel Comune di Mazzè in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Che il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda in Italia e nel Comune di Mazzè, un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone, non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50% purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo due, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario.

L'immobile in comodato non è assimilabile all'abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

- Sono esclusi i comodati d'uso per le abitazioni di lusso (cat. A1, A8 e A9).

TASI ABITAZIONE PRINCIPALE

Esenzione totale.

Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (cat. A1, A8 e A9).

Qualora dovessero essere emanate disposizioni diverse dalle attuali, l'Amministrazione Comunale provvederà a darne tempestiva comunicazione.

Mazzè, 09 febbraio 2016

